

## DETERMINAZIONE N° 109/ T DEL 23/11/2021

**Oggetto:** Servizio di raccolta e trasporti dei rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilabili da avviare a smaltimento/recupero, raccolta differenziata, nettezza urbana e di ulteriori servizi accessori per la tutela ambientale — Lotto 18+1 — CIG 4803111495- Proroga del contratto tramite variante per sopravvenute disposizioni legislative, ai sensi dell'art. 311, comma 2, lett. a), del D.P.R. 207/2010.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

Alla data del 31 dicembre 2021 scade l'appalto del servizio di raccolta dei rifiuti per Cuneo e altri diciotto Comuni dell'area limitrofa, "Servizio di raccolta e trasporti dei rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilabili da avviare a smaltimento/recupero, raccolta differenziata, nettezza urbana e di ulteriori servizi accessori per la tutela ambientale - Lotto 18+1 [C.I.G. 4803111495]";

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 8 del 3/6/2020, sulla base delle argomentazioni riportate nella relazione tecnica della R.U.P., condivise che il RUP procedesse con propria determina, alla proroga annuale del contratto di appalto sopra citato;

Conseguentemente, il RUP, con determina n° 44/ T del 10/09/2020 del RUP e Responsabile Tecnico del Servizio affidò per la durata di un anno a far data dal 1° gennaio 2021, il Servizio di raccolta e trasporti dei rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilabili da avviare a smaltimento/recupero, raccolta differenziata, nettezza urbana e di ulteriori servizi accessori per la tutela ambientale — Lotto 18+1 — CIG 4803111495, ai sensi dell'art. l'art. 311, comma 2, lett. a) del D.P.R. 207/2010, nelle more dell'attivazione di una nuova procedura di gara ad evidenza pubblica che tenga in considerazione i fattori di radicale trasformazione sia dei costi dei servizi ai sensi della delibera Arera 443/2019, sia della qualità/quantità delle prestazioni ai sensi della delibera Arera 444/2019;

Alla data attuale si rileva che l'Autorità di regolazione (ARERA) ha emanato in data 03 agosto 2021 n° 363/2021/R/rif avente ad oggetto "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", delibera, che rinvia a diversi successivi provvedimenti, quali:

- gli schemi tipizzati per la predisposizione degli atti, cioè i modelli di documenti (tabelle e tracce per le relazioni) su cui i gestori, i Comuni e gli enti territorialmente competenti, potranno procedere, dal momento che, per la prima volta, Arera ha introdotto il concetto di Pef pluriennale;
- gli standard e livelli minimi di qualità del servizio a cui dovranno adeguarsi i Comuni e gestori, necessari per valorizzare le variabili incidenti sul costo totale efficiente e, quindi, sulle tariffe;

argomenti tutti, che l'Autorità di regolazione (delibera n.72/2021) ha posto in ultima consultazione, tuttora in corso.

Si ha fondato motivo di ritenere che entro l'anno (o nel primo scorcio del prossimo) tutti questi elementi siano a disposizione degli Enti appaltatori e che basare, oggi, capitolati d'appalto e prezziari su elementi passibili di modifiche e revisioni in corso di gestione non sia né opportuno né conveniente per il Consorzio. A tal proposito, è il caso di sottolineare che l'appaltatore mantiene

inalterati tutti i patti e le condizioni del contratto in essere; di sua iniziativa si dichiara disponibile a procedere gratuitamente nella fornitura dei locali e nella gestione del “Centro del riuso” e nell’applicazione di una riduzione di 100.000 euro dal canone annuo.

Come elemento aggiuntivo, a favore della proroga di un anno vi è la considerazione che nel corso dell’anno 2022 scadranno i tre restanti appalti riguardanti la Valle Stura, le Valli Maira e Grana e le Valli Gesso, Pesio e Vermenagna, che completano la gestione di tutti i servizi nell’ambito di competenza di questo Consorzio. Poter riportare dal 2023 in un unico appalto tutti i servizi, frazionatisi nel corso del tempo per fatti contingenti, costituisce il raggiungimento di una meta che comporta benefici non soltanto per economia procedurale, ma anche economici, venendo offerto al gestore la possibilità di realizzare economie di scala che si riflettono sul dimensionamento del canone d’appalto, superando, inoltre, le difficoltà incontrate nell’appaltare servizi limitati alle aree montane. Tale integrazione rientra anche nello spirito dei provvedimenti finora assunti da ARERA dal 2019, che portano inevitabilmente a Piani Finanziari che si basano su piani industriali a livello di bacino.

Considerato che:

- la regolamentazione del servizio introdotta da ARERA con le deliberazioni sopra richiamate ha comportato elementi di forte discontinuità rispetto al precedente regime, e costituisce un fatto oggettivo, non imputabile al CEC;
- parimenti, non è addebitabile al CEC il fatto che numerosi e rilevanti provvedimenti attuativi della regolamentazione di cui sopra non siano ancora stati emanati;
- l’oggettiva incertezza creata dalla regolamentazione di cui sopra costituisce un fattivo ostacolo alla corretta predisposizione degli atti di gara;
- sussistono dunque ragioni oggettive, non imputabili al CEC, che impediscono il tempestivo affidamento del contratto tramite nuova gara;
- costituisce esigenza fondamentale del CEC assicurare la continuità del servizio, nel rispetto dell’art. 97 della Costituzione, in quanto il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani è un servizio pubblico essenziale, che non può subire interruzioni in attesa dei presupposti normativi necessari per lo svolgimento della gara;
- la possibilità di provvedere al prolungamento del vincolo contrattuale tramite proroga tecnica è espressamente prevista dal Contratto (art. 4) e dal Capitolato Speciale d’Appalto (art. 17);
- il provvedimento di proroga avrebbe una durata limitata, corrispondente al tempo strettamente necessario per l’adozione dei provvedimenti di cui sopra da parte dell’Autorità e al conseguente idoneo espletamento della gara da parte del CEC;
- sussistono dunque tutti i presupposti per ricorrere alla proroga tecnica del servizio, secondo quanto riconosciuto dagli orientamenti giurisprudenziali in materia e dalle indicazioni ANAC sul punto (cfr., fra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 11.5.2009, n. 2882; Cons. Stato, Sez. V, 7.4.2011, n. 2151; Cons. Stato, Sez. V, 17.1.2018, n. 274; Delibera ANAC 17.4.2018 n. 384; Del. ANAC 11.9.2018, n. 779; Comunicato Presidente ANAC 4.11.2015).

Considerato inoltre che:

- stante quanto sopra, sussistono altresì tutti i presupposti per ricorrere ad una variazione del contratto, ai sensi dell'art. 311, comma 2, lett. a), del D.P.R. 207/2010, applicabile al contratto in oggetto;
- tale ultima norma legittima, infatti, il ricorso ad una variante contrattuale *“per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari”*;
- nella presente fattispecie è innegabile che siano intervenute nuove previsioni normative, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, e comportanti radicali modifiche nella configurazione del servizio e del sistema tariffario, come più sopra già evidenziato;
- dette nuove disposizioni normative comportano inoltre l'esigenza per il CEC di adeguare l'organizzazione dell'appalto alle modifiche stabilite, con gli adempimenti e le tempistiche imposte dalla stessa Autorità di settore (ARERA);
- la possibilità di ricorrere alla variazione del contratto per sopravvenute previsioni normative è altresì espressamente prevista tanto dal Capitolato Speciale d'Appalto (art. 35), quanto dal Contratto (art. 7);
- d'altro canto, la variante in questione comporta un aumento delle prestazioni entro il limite quantitativo previsto dalla normativa di riferimento, ed in particolare rientra nel quinto del prezzo complessivo del contratto attualmente in essere, come previsto dall'art. 311, comma 4, del D.P.R. 207/2010;
- l'importo del contratto attualmente in essere è pari a Euro 84.465.586,45 di cui Euro 67.751.996,16 pattuiti nell'originario contratto Rep. n. 58 del 15 ottobre 2013, Euro 2.620.307,06 formalizzati con contratto aggiuntivo Rep. 69 in data 18/06/2014, Euro 3.194.580,38 derivanti da implementazioni quantitative del servizio per aumento frequenze e attrezzature, come previsto dall'art. 35 del C.S.A) ed euro 10.898.702,85 di cui euro 56.272,5 per oneri della sicurezza, formalizzato con Rep 74 del 10 febbraio 2021, mentre l'importo della variante ora in questione ammonta a € 11.511.921,18 di cui € € 55.915,05 per costi per la sicurezza, di cui € 548.186,72 per revisione Istat presunta, esclusa iva;
- per quanto ancora possa occorrere, anche la recente giurisprudenza in materia ha considerato legittimo il ricorso ad una estensione dei servizi oggetto di contratto, conseguente ad intervenute disposizioni normative (cfr., per un caso simile, benché riferito al vigente D. Lgs. 50/2016, Cons. Stato, Sez. V, 23.9.2019, n. 6326);
- a differenza della proroga, che è istituto eccezionale e, per il caso di specie, privo di un espresso supporto normativo, la variazione del contratto per intervenute disposizioni normative costituisce un istituto costantemente tipizzato dal legislatore (cfr. art. 132, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 163/2006; art. 311, comma 2, lett. a), del D.P.R. 207/2010; art. 106, comma 1, lett. c, n. 1), del D. Lgs. 50/2016).

Ricordato, per mera completezza di analisi, che:

- nell'appalto in oggetto, sia il contratto, che il disciplinare di gara che il C.S.A. contenevano apposite clausole in merito alla possibilità di affidare servizi complementari e/o nuovi servizi, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) e b), del D. Lgs. 163/2006 (cfr. art. 7 del contratto; art. 2, del disciplinare di gara; art. 35 del C.S.A.);

- tali clausole dimostrano come, sin dal tempo dell'affidamento del contratto, fosse intenzione del CEC aderire a tutte le possibili ipotesi normative di estensione del servizio, nel rispetto dei presupposti di legge;
- il prolungamento del vincolo contrattuale ora in questione rispetta pienamente la *ratio* di tali istituti, pur non sussistendone tutti i presupposti normativi, stante la particolarità del caso di specie.

Dato atto, infine, che:

- in considerazione di tutto quanto sopra, il CEC ha ritenuto, con delibera di CDA n° 72 del 13 ottobre 2021, di dare mandato alla sottoscritta di procedere con gli atti e gli adempimenti necessari per addivenire alla proroga del suddetto appalto per la durata di un ulteriore anno, in quanto le condizioni risultano invariante, richiedendo la disponibilità all'Ati Docks Lanterna spa – Idealservice di proseguire il contratto, nelle more dell'espletamento di una nuova gara di appalto per l'intero bacino 10, in considerazione delle tempistiche presunte per l'adozione da parte di ARERA dei necessari e di ulteriori provvedimenti attuativi del sistema;
- che, pertanto, è stata richiesta all'ATI Docks Lanterna spa – Idealservice la disponibilità di proseguire il servizio per un ulteriore anno con lettera n° 2775 del 11/10/2021 alla quale l'Ati ha risposto positivamente in data 10/11/2021 n° prot. 3080, mantenendo inalterati tutti i patti e le condizioni del contratto in essere; di sua iniziativa si dichiara disponibile a procedere gratuitamente nella fornitura dei locali e nella gestione del "Centro del riuso" e nell'applicazione di una riduzione di 100.000,00 euro dal canone annuo;
- per tutte le ragioni fattuali e normative sopra indicate, si ritiene necessario affidare il servizio in oggetto all'ATI Docks Lanterna spa – Idealservice per un ulteriore anno, ricorrendo ad una variante contrattuale, ai sensi dell'art. 311, comma 2, lett. a), del D.P.R. 207/2010, che l'affidatario è tenuto ad eseguire agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, fatto salvo lo sconto proposto pari a Euro 100.000,00 e la gestione del centro del riuso, nonché l'adeguamento ISTAT dei prezzi dovuto per legge.

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato,

- visto il D. Lgs. 163/2006;
- visto l'art. 311, comma 2, lett. a) del D.P.R. 207/2010;
- valutate le motivazioni in premessa;
- valutate le considerazioni a suo tempo rilasciate dallo Studio Montanaro,
- visto il parere favorevolmente espresso da parte della dr.ssa Simona Testa, sotto il profilo tecnico, il tutto ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

#### DETERMINA

1. che le premesse fanno parte integrale della presente determina;
2. di procedere ad affidare per la durata di un anno a far data dal 1° gennaio 2022 e fino al 31/12/2022, il Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilabili da

- avviare a smaltimento/recupero, raccolta differenziata, nettezza urbana e di ulteriori servizi accessori per la tutela ambientale — Lotto 18+1 — CIG 4803111495, ai sensi dell'art. l'art. 311, comma 2, lett. a) del D.P.R. 207/2010, nelle more dell'attivazione di una nuova procedura di gara ad evidenza pubblica che tenga in considerazione i fattori di radicale trasformazione sia dei costi dei servizi ai sensi della Delibera Arera 443/2019, sia dal punto di vista qualitativo in ordine alla Delibera Arera 444/2019 ed infine, non ultimo, l'unificazione della gestione a tutto il bacino del CEC come Consorzio di area vasta ai sensi della Legge Regionale Piemonte 4/2021;
3. di affidare il servizio di cui all'oggetto per un importo pari a € 11.411.921,18 di cui € 55.915,05 euro per oneri della sicurezza e revisione Istat presunta di già 548.186,72, al netto dello sconto proposto di euro 100.000,00, per tutti i servizi in essere come da contratti rep. 58, Rep. 69 e Rep 74 del 10/02/2021;
  4. che verrà redatto un apposito atto di sottomissione, ai sensi dell'art. 311, comma 4, del D.P.R. 207/2010, che verrà sottoscritto da questa stazione appaltante e dalla ditta affidataria;
  5. di provvedere, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 267/2000, alla pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio;
  6. che il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta, mentre il Direttore dell'esecuzione è l'Ing. Cismondi Eva.

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Dott.ssa Simona Testa  
Firmato digitalmente

VISTO, si attesta la regolarità contabile della determina che precede, ai sensi dell'art. 183, comma 7, e dell'art. 49, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio  
Firmato digitalmente  
Simona Testa